

STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE

“ALM@ FORMAZIONE E PROMOZIONE EDUCATIVA A.P.S.”

ART. 1 - Costituzione, denominazione, sede e durata

E' costituita, ai sensi del Codice Civile e del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n° 117 e successive modificazioni ed integrazioni (in seguito denominato anche “Codice del Terzo Settore”), Associazione di Promozione Sociale avente la seguente denominazione:

“ALM@ FORMAZIONE E PROMOZIONE EDUCATIVA A.P.S.”, da ora in avanti denominata “Associazione”, con sede legale nel Comune di Lariano (RM), alla via Alessandro Manzoni n° 31 e con durata illimitata.

A mezzo di specifica delibera del Consiglio Direttivo possono essere istituite diverse sedi secondarie operative e di rappresentanza, sia in Italia che all'estero, e/o può essere modificata la sede legale ed operativa principale.

L'Associazione è disciplinata dal presente Statuto, ed agisce nel rispetto del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n° 117 e successive modificazioni ed integrazioni, delle relative norme di attuazione, della Legge Regionale e dei principi generali dell'ordinamento giuridico.

ART. 2 - Scopo, finalità e attività

L'Associazione è apartitica e aconfessionale, e fonda la propria attività istituzionale ed associativa sui principi costituzionali della democrazia, della partecipazione sociale e sull'attività di volontariato.

L'Associazione persegue, senza scopo di lucro, finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, attraverso l'esercizio, in via esclusiva o principale, di una o più “attività di interesse generale” in favore dei propri Associati, di loro familiari o di terzi, nel pieno rispetto della libertà e dignità degli Associati, ispirandosi a principi



di democrazia e di uguaglianza dei diritti di tutti gli Associati.

In merito alle "attività di interesse generale", ossia a quanto elencato con lettere nell'articolo 5 del Codice del Terzo Settore, l'Associazione opera nei seguenti settori:

a) interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della Legge 8 novembre 2000, n° 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla Legge 5 febbraio 1992, n°104, e alla Legge 22 giugno 2016, n° 112, e successive modificazioni;

d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della Legge 28 marzo 2003, n° 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;

g) formazione universitaria e post-universitaria;

h) ricerca scientifica di particolare interesse sociale;

i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;

l) formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;

m) servizi strumentali ad enti del Terzo settore resi da enti composti in misura non inferiore al settanta per cento da enti del Terzo settore;

n) cooperazione allo sviluppo, ai sensi della Legge 11 agosto 2014, n° 125, e successive modificazioni;

o) attività commerciali, produttive, di educazione e informazione, di

promozione, di rappresentanza, di concessione in licenza di marchi di certificazione,

svolte nell'ambito o a favore di filiere del commercio equo e solidale, da intendersi

come un rapporto commerciale con un produttore operante in un'area economica

svantaggiata, situata, di norma, in un Paese in via di sviluppo, sulla base di un

accordo di lunga durata finalizzato a promuovere l'accesso del produttore al mercato

e che preveda il pagamento di un prezzo equo, misure di sviluppo in favore del

produttore e l'obbligo del produttore di garantire condizioni di lavoro sicure, nel

rispetto delle normative nazionali ed internazionali, in modo da permettere ai

lavoratori di condurre un'esistenza libera e dignitosa, e di rispettare i diritti sindacali,

nonché di impegnarsi per il contrasto del lavoro infantile;

p) servizi finalizzati all'inserimento o al reinserimento nel mercato del lavoro

dei lavoratori e delle persone di cui all'articolo 2, comma 4, del Decreto Legislativo

recante revisione della disciplina in materia di impresa sociale, di cui all'articolo 1,

comma 2, lettera c), della Legge 6 giugno 2016, n° 106;

q) alloggio sociale, ai sensi del decreto del Ministero delle infrastrutture del 22

aprile 2008, e successive modificazioni, nonché ogni altra attività di carattere

residenziale temporaneo diretta a soddisfare bisogni sociali, sanitari, culturali,

formativi o lavorativi;

r) accoglienza umanitaria ed integrazione sociale dei migranti;

u) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di

cui alla Legge 19 agosto 2016, n° 166, e successive modificazioni, o erogazione di

denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse

generale a norma del presente articolo;

v) promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della

"nonviolenza" e della difesa non armata;

w) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della Legge 8 marzo 2000, n° 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della Legge 24 dicembre 2007, n° 244;

z) riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata.

L'Associazione, oltremodo potrà esercitare le attività commerciali propedeutiche e/o collegate, rispettando ovviamente i dettami delle leggi e dei regolamenti in vigore in materia di enti associativi.

L'Associazione persegue le seguenti finalità che nel loro complesso compongono la "mission" istituzionale, in generale:

- Valorizzare e migliorare l'essere umano in ambito scientifico, tecnologico, culturale ed umanistico;

- Offrire opportunità di aggregazione, di impegno e di crescita civile, morale; altresì opportunità di integrazione sociale, culturale, educativa e ricreativa.

In particolare, senza che quanto segue possa essere considerato tassativo, ma meramente esemplificativo:

- Offrire all'individuo opportunità di studio per una formazione implementativa ed accessoria a quella già resa dalle Istituzioni Scolastiche Statali, allo scopo di raggiungere un traguardo formativo di qualificazione per egli utile ed efficace a potersi proporre nel "mercato del lavoro";

- Apportare, conseguentemente a quanto riportato al punto precedente, un contributo alla composizione della "offerta di lavoro" a favore di imprese,

professionisti ed enti in generale, di ogni specie, ordine e grado;

- Allargare lo spettro delle conoscenze, con maggior riguardo nel campo dell'informatica, alle nuove tecnologie digitali, associandole alla didattica formativa, anche a distanza, fin dalla scuola primaria, quali la robotica didattica educativa, droni, linguaggi di programmazione rivolte a ragazzi, docenti, professionisti ed imprenditori, fornendo per ogni asse formativo il conseguimento di una certificazione riconosciuta in ambito europeo;

- Offrire aiuti di carattere umanitario, rendendo supporto ai soggetti migranti, con particolare riguardo al percorso di studio e concludente apprendimento della lingua italiana, come richiesto dall'ordinamento nazionale in fatto di attribuzione e riconoscimento del diritto di cittadinanza;

- Favorire la nascita di reti territoriali, svolgendo il ruolo di ponte tra i soggetti istituzionali (regione, comune, municipio, ente scolastico, museo, eccetera) e realtà economiche, per contribuire allo sviluppo e/o rilancio del territorio, per migliorare le offerte culturali, artistiche e ricreative rivolte ai cittadini;

- Sostenere, nei contesti di svantaggio e/o di ritardo, percorsi di trasformazione digitale, condividendo il proprio know-how, e anche l'infrastruttura, gli strumenti e mezzi.

Per il raggiungimento degli scopi e delle finalità prefate l'Associazione svolge le attività di seguito descritte. Il successivo elenco è puramente esemplificativo e non esaustivo:

- Realizza corsi di formazione professionale, con particolare riguardo al comparto dell'informatica e della robotica, erogando certificazioni AICA ed EIPASS che ne qualificano le competenze acquisite;

- Realizza corsi di studio della lingua italiana (L2), e di educazione civica. I



percorsi di apprendimento, erogati anche in convenzione con gli istituti scolastici	
CPIA, sono finalizzati all'acquisizione dell'attestato di livello A2, propedeutico per	
sostenere gli esami per la carta di soggiorno presso le Prefetture, e di quello B1,	
necessario per la richiesta di cittadinanza;	
- Offre consulenza e supporto agli Istituti Scolastici per la progettazione in	
ambito PON di attività extracurricolari per combattere la dispersione scolastica,	
colmare il Gender Gap, implementare le competenze trasversali, sostenere	
l'inclusività e, in generale, migliorare l'offerta formativa;	
- Sostiene la lotta al bullismo e al cyber-bullismo con percorsi dedicati alla	
popolazione studentesca, corpo docente, genitori e adulti in generale.	
L'Associazione potrà altresì svolgere le seguenti attività diverse, accessorie e	
complementari. Di seguito un'elencazione esemplificativa e non esaustiva:	
- Progettazione, sviluppo e costruzione percorsi di formazione individuali e/o	
di gruppo, sia erogati su piattaforma e-learning, sia in FAD (Formazione A	
Distanza), sia in presenza presso le proprie sedi o presso terzi;	
- Organizzazione di eventi culturali e/o ricreativi, di visite guidate per	
conoscere l'ambiente e il patrimonio artistico del territorio, di momenti aggregativi	
e/o integrativi;	
- Consulenza per la progettazione in occasione di bandi e gare, locali,	
nazionali e internazionali, che abbiano obiettivi in accordo con la mission	
dell'associazione;	
- Promozione di laboratori digitali e di officine per il recupero e/o riciclo di	
strumenti e componenti hardware;	
- Sostegno e partecipazione a progetti e attività, a carattere nazionale o	
internazionale, promosse da Enti Istituzionali o soggetti privati (Fondazioni,	

Cooperative, Associazioni, Società Sociali, eccètera) contro ogni forma di	
discriminazione (di genere, di religione, di razza o etnia) e in favore di processi di	
integrazione;	
- Organizzazione di laboratori ludico-educativi e campi estivi rivolti ai	
ragazzi;	
- Ricerca locale, nazionale, e internazionale di soggetti con cui avviare accordi	
e partnership per perseguire gli obiettivi dell'associazione;	
- Organizzazione di convegni, workshop, eventi legati a temi di attualità e di	
interesse per la collettività (trasformazione digitale, sostenibilità ambientale,	
economia circolare, integrazione, cittadinanza attiva, eccètera);	
- Assistenza per l'acquisto di strumenti digitali e componenti hardware e la	
creazione e/o gestione di atelier e laboratori digitali ed informatici presso terzi;	
- Orientamento e sostegno per l'apprendimento degli studenti di ogni ordine e	
grado.	
Le attività istituzionali dell'Associazione sopra elencate saranno svolte anche	
attraverso la gestione di strutture e spazi sia pubblici che privati, a seconda delle	
necessità e disponibilità.	
L'Associazione potrà avvalersi di collaboratori esterni, quali ad esempio insegnanti,	
educatori, informatici, tecnici e professionisti di varia natura, operatori sociali o altre	
persone specializzate a seconda delle necessità delle attività dell'Associazione.	
L'Associazione potrà intraprendere scambi internazionali.	
L'Associazione potrà inoltre fornire servizio di bar e di ristorazione ai propri	
Associati.	
L'Associazione potrà svolgere ogni altra attività connessa o affine a quelle	
sopraelencate e compiere, sempre nel rispetto della normativa di riferimento, ogni	

atto od operazione contrattuale necessaria o utile alla realizzazione diretta o indiretta	
degli scopi istituzionali.	
L'Associazione può svolgere, ex articolo 6 del Codice del Terzo Settore, anche	
attività diverse da quelle di interesse generale, a condizione che esse siano	
secondarie e strumentali all'attività principale. La determinazione delle attività	
diverse è rimessa al Consiglio Direttivo che, osservando le eventuali delibere	
dell'Assemblea degli Associati in materia, è tenuto a rispettare i criteri e i limiti	
stabiliti dal predetto Codice e dalle disposizioni attuative dello stesso rispetto allo	
svolgimento di tali attività.	
L'Associazione può esercitare anche attività di raccolta fondi, a norma dell'articolo	
7 del Codice del Terzo Settore, attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e	
contributi di natura non corrispettiva - al fine di finanziare le proprie attività di	
interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei	
rapporti con i sostenitori e con il pubblico.	
ART. 3 - Ammissione e numero degli Associati	
Il numero degli Associati è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al	
minimo stabilito dalla Legge.	
Possono aderire all'Associazione le persone fisiche e gli Enti del Terzo Settore o	
senza scopo di lucro che condividono le medesime finalità e che partecipano alle	
attività dell'Associazione con la loro opera, con le loro competenze e conoscenze.	
L'Associazione non dispone limitazioni con riferimento alle condizioni economiche	
e discriminazioni di qualsiasi natura o ragione in relazione all'ammissione degli	
Associati e non prevede il diritto di trasferimento, a qualsiasi titolo, della quota	
associativa.	
Chi intende essere ammesso come Associato dovrà presentare all'Organo di	

Amministrazione una domanda che dovrà contenere:	
- l'indicazione del cognome, nome, data e luogo di nascita, residenza, codice	
fiscale, nonché dei recapiti telefonici ed indirizzo di posta elettronica;	
- la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente Statuto,	
gli eventuali Regolamenti interni e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate	
dagli Organi Associativi.	
Le domande di ammissione presentate da soggetti minorenni dovranno essere	
controfirmate dall'esercente la patria potestà. Il genitore che sottoscrive la domanda	
rappresenta il minore a tutti gli effetti nei confronti dell'Associazione e risponde	
verso la stessa per tutte le obbligazioni dell'Associato minorenne.	
In caso di domanda presentata da soggetti diversi dalle persone fisiche, essa dovrà	
essere avanzata dal legale rappresentante del soggetto che richiede l'adesione.	
L'Organo di Amministrazione delibera sulla domanda secondo criteri non	
discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività di interesse generale	
svolte.	
La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata, a	
cura dell'Organo di Amministrazione, nel Libro degli Associati.	
L'Organo di Amministrazione deve, entro 60 giorni, motivare la deliberazione di	
rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati.	
Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dall'Organo di Amministrazione,	
chi l'ha proposta può entro 60 giorni dalla comunicazione della deliberazione di	
rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea degli Associati, che	
delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocati, in occasione	
della sua successiva convocazione.	
Lo status di Associato ha carattere permanente e può venire meno solo nei casi	



previsti dal successivo articolo 5. Non sono pertanto ammesse adesioni che violino tale principio, introducendo criteri di ammissione strumentalmente limitativi di diritti o a termine.

ART. 4 - Diritti e obblighi degli Associati

Gli Associati hanno il diritto di:

- eleggere gli Organi Associativi e di essere eletti negli stessi;
- esaminare i libri sociali. Al fine di esercitare tale diritto, l'Associato deve presentare espressa domanda di presa di visione al Consiglio Direttivo, il quale provvede entro il termine massimo dei 15 giorni successivi. La presa di visione è esercitata presso la sede dell'Associazione alla presenza di persona indicata dal Consiglio Direttivo;
- essere informati sulle attività dell'Associazione e controllarne l'andamento;
- frequentare i locali dell'Associazione;
- partecipare a tutte le iniziative e manifestazioni promosse dall'Associazione;
- concorrere all'elaborazione ed approvare il programma di attività;
- essere rimborsati dalle spese effettivamente sostenute e documentate;
- prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee, prendere visione dei bilanci.

Gli Associati hanno l'obbligo di:

- rispettare il presente Statuto e gli eventuali Regolamenti interni;
- adottare comportamenti conformi allo spirito e alle finalità dell'Associazione, tutelandone il nome, nonché nei rapporti tra gli Associati e tra questi ultimi e gli Organi Associativi;
- svolgere la propria attività verso gli altri in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretto;

- versare la quota associativa secondo l'importo, le modalità di versamento e i termini annualmente stabiliti dall'Organo Amministrativo.

ART. 5 - Perdita della qualifica di Associato

La qualifica di Associato si perde per "mortis causa", recesso od esclusione.

L'Associato che contravviene gravemente agli obblighi del presente Statuto, negli eventuali Regolamenti interni e nelle deliberazioni degli Organi Associativi, oppure arreca danni materiali o morali di una certa gravità all'Associazione.

Può essere escluso dall'Associazione mediante deliberazione dell'Assemblea degli Associati con voto segreto e dopo aver ascoltato le giustificazioni dell'interessato.

La deliberazione di esclusione dovrà essere comunicata adeguatamente all'Associato che potrà presentare le proprie controdeduzioni.

L'Associato può sempre recedere dall'Associazione.

Chi intende recedere dall'Associazione deve comunicare in forma scritta la sua decisione all'Organo di Amministrazione, il quale dovrà adottare una apposita deliberazione da comunicare adeguatamente all'Associato.

La dichiarazione di recesso ha effetto con lo scadere dell'anno in corso, purché sia fatta almeno 3 (tre) mesi prima.

I diritti di partecipazione all'Associazione non sono trasferibili.

Le somme versate a titolo di quota associativa non sono rimborsabili, rivalutabili e trasmissibili.

Gli Associati che comunque abbiano cessato di appartenere all'Associazione non hanno alcun diritto sul patrimonio della stessa.

ART. 6 - Organi dell'Associazione

Sono Organi dell'Associazione:

- l'Assemblea degli Associati;

- l'Organo di Amministrazione (o Consiglio Direttivo);	
- il Presidente;	
- l'Organo di Controllo, nominato qualora si verificano le condizioni di cui all'articolo 30 del Codice del Terzo Settore;	
- il Revisore Legale Unico, nominato qualora si verificano le condizioni di cui all'articolo 31 del Codice del Terzo Settore.	
L'elezione degli Organi dell'Associazione non può in alcun modo essere vincolata o limitata, ed è informata a criteri di massima libertà di partecipazione all'elettorato attivo e passivo.	
ART. 7 – Assemblea degli Associati	
L'Assemblea degli Associati è l'Organo sovrano dell'Associazione ed è composta da tutti gli Associati in regola con il versamento della eventuale quota associativa annuale.	
Nell'assemblea hanno diritto di voto tutti coloro che sono iscritti da almeno 3 (tre) mesi nel Libro degli Associati.	
Ciascun Associato ha un voto.	
Ciascun Associato può farsi rappresentare in assemblea da un altro Associato mediante delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione. Ciascun Associato può rappresentare sino ad un massimo di 3 (tre) Associati.	
La convocazione dell'assemblea avviene mediante comunicazione scritta contenente il luogo, la data e l'ora di prima e seconda convocazione e l'ordine del giorno almeno 15 giorni prima della data fissata per l'assemblea, spedita/inoltrata attraverso i canali "all'uopo" idonei. Quindi all'indirizzo di posta elettronica comunicato all'atto della richiesta di adesione, comunque con raccomandata A/R all'indirizzo di domicilio risultante dal Libro degli Associati e/o mediante avviso affisso nella sede	

dell'Associazione, e/o mediante pubblicazione nel sito internet dell'Associazione.	
L'assemblea si riunisce almeno una volta l'anno entro il termine di 120 giorni dalla fine dell'esercizio, per l'approvazione del bilancio relativo all'anno precedente.	
L'assemblea deve essere inoltre convocata quando se ne ravvisa la necessità o quando ne è fatta richiesta motivata da almeno un decimo degli Associati.	
L'Assemblea degli Associati ha le seguenti competenze inderogabili:	
- la nomina e la revoca dei componenti degli Organi Associativi e, se previsto, dei soggetti incaricati del controllo e/o della revisione legale dei conti;	
- approva il bilancio di esercizio;	
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli Organi Associativi, ai sensi dell'articolo 28 del Codice del Terzo Settore, e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;	
- delibera sulla esclusione degli associati;	
- delibera sulle modificazioni dell'Atto Costitutivo o dello Statuto;	
- approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;	
- delibera lo scioglimento;	
- delibera la trasformazione, fusione o scissione dell'Associazione;	
- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla Legge, dall'Atto Costitutivo e dallo Statuto.	
L'Assemblea degli Associati è validamente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno la metà degli Associati, in proprio o per delega, e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli Associati presenti, in proprio o per delega. L'adunanza in seconda convocazione deve essere fissata almeno 24 ore dopo la prima convocazione.	
L'assemblea delibera a maggioranza di voti. Nelle deliberazioni di approvazione del	



bilancio ed in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno diritto di voto.	
Per modificare l'Atto Costitutivo e lo Statuto occorre la presenza di almeno ¾ degli Associati ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti.	
Per deliberare lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno ¾ degli Associati.	
Allorquando sia necessario e ne ricorrano i presupposti, è ammessa la possibilità che le riunioni assembleari si tengano per video e teleconferenza o altri simili sistemi di comunicazione elettronica a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito seguire la discussione ed intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati, e che il Presidente ed il Segretario siano entrambi presenti nel luogo di convocazione. Verificandosi tali presupposti, l'assemblea si considera tenuta nel luogo in cui si trovano il Presidente ed il Segretario della riunione. Se nel corso della riunione venisse sospeso il collegamento, la stessa verrà dichiarata sospesa dal Presidente o da colui che ne fa le veci, e le decisioni prese fino alla sospensione saranno valide.	
ART. 8 - Organo di Amministrazione	
L'Organo di Amministrazione è formato da un numero di componenti, compreso tra 7 (sette) e 15 (quindici), nominati dall'Assemblea degli Associati per la durata di 3 (tre) esercizi e sono rieleggibili illimitatamente. Il mandato decorre dalla data del suo insediamento e si conclude con l'approvazione del Bilancio relativo all'ultimo esercizio della carica.	
La maggioranza degli amministratori sono scelti tra le persone fisiche associate, ovvero indicate dagli enti associati: si applica l'articolo 2382 Codice Civile riguardo alle cause di ineleggibilità e di decadenza.	



L'Organo di Amministrazione opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'Assemblea degli Associati alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere, per gravi motivi, revocato con motivazione.	
Rientra nella sfera di competenza dell'Organo di Amministrazione tutto quanto non sia per Legge o per Statuto di pertinenza esclusiva dell'Assemblea degli Associati o di altri Organi Associativi.	
In particolare, e tra gli altri, sono compiti di questo organo:	
- eseguire le deliberazioni dell'Assemblea degli Associati;	
- formulare i programmi di attività associativa sulla base delle linee approvate dall'Assemblea degli Associati;	
- predisporre il Bilancio di esercizio e l'eventuale Bilancio sociale nei casi e con le modalità previste al raggiungimento delle soglie di Legge;	
- predisporre tutti gli elementi utili all'Assemblea degli Associati per la previsione e la programmazione economica dell'esercizio;	
- deliberare l'ammissione e l'esclusione degli associati;	
- deliberare le azioni disciplinari nei confronti degli associati;	
- stipulare tutti gli atti e contratti inerenti le attività associative;	
- curare la gestione di tutti i beni mobili e immobili di proprietà dell'Associazione o ad essa affidati.	
L'Organo di Amministrazione è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti.	
Le deliberazioni dell'Organo di Amministrazione sono assunte a maggioranza dei presenti.	
Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel	



Registro Unico Nazionale del Terzo Settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

Allorquando sia necessario e ne ricorrano i presupposti, è ammessa la possibilità che le riunioni di consiglio si tengano per video e teleconferenza o altri similari sistemi di comunicazione elettronica a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito seguire la discussione ed intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati, e che il Presidente ed il Segretario siano entrambi presenti nello luogo di convocazione. Verificandosi tali presupposti, l'adunanza si considera tenuta nel luogo in cui si trovano il Presidente ed il Segretario della riunione. Se nel corso della riunione venisse sospeso il collegamento, la stessa verrà dichiarata sospesa dal Presidente o da colui che ne fa le veci, e le decisioni prese fino alla sospensione saranno valide.

ART. 9 – Presidente

Il Presidente rappresenta legalmente l'Associazione - nei rapporti interni ed in quelli esterni, nei confronti di terzi ed in giudizio - e compie tutti gli atti che la impegnano verso l'esterno.

Il Presidente è eletto dall'Assemblea degli Associati tra i propri componenti a maggioranza dei presenti.

Il Presidente dura in carica quanto l'Organo di Amministrazione e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca, per gravi motivi, decisa dall'Assemblea degli Associati, con la maggioranza dei presenti.

Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea degli Associati e l'Organo di Amministrazione, svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali Organi, riferendo a quest'ultimo in merito all'attività compiuta.

Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogniqualvolta

questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni.

ART. 10 - Organo di Controllo

L'Organo di Controllo, anche monocratico, qualora nominato, è formato da 3 (tre) membri, eletti dall'Assemblea degli Associati, non necessariamente fra gli Associati.

Ai componenti dell'Organo di Controllo si applica l'articolo 2399 del Codice Civile.

I componenti dell'Organo di Controllo devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, co. 2, del Codice Civile. Nel caso di Organo di Controllo Collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

L'Organo di Controllo resta in carica per la durata del Consiglio Direttivo ed è rieleggibile.

Esso nomina al proprio interno un Presidente.

Delle proprie riunioni l'Organo di Controllo redige verbale, il quale va poi trascritto nell'apposito libro delle adunanze e delle deliberazioni di tale Organo, conservato nella sede dell'Associazione.

Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, uno o più membri dell'Organo di Controllo decadano dall'incarico prima della scadenza del mandato, si provvede alla sostituzione degli stessi tramite una nuova elezione da parte dell'Assemblea degli Associati.

I membri dell'Organo di Controllo, a cui si applica l'articolo 2399 del Codice Civile, devono essere indipendenti ed esercitare le loro funzioni in modo obiettivo ed imparziale. Essi non possono ricoprire altre cariche all'interno dell'Associazione.

È compito dell'Organo di Controllo:

a) vigilare sull'osservanza della Legge e dello Statuto, e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;



b) vigilare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile dell'Associazione, e sul suo concreto funzionamento;
c) esercitare il controllo contabile;
d) esercitare compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni di cui agli articoli 5, 6, 7 e 8 del Codice del Terzo Settore;
e) attestare che l'eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali di cui all'articolo 14 dello stesso Codice. L'eventuale bilancio sociale dà atto degli esiti di tale monitoraggio;
f) partecipare alle riunioni dell'Assemblea degli Associati, alle quali presenta la relazione annuale sul bilancio di esercizio; ha il diritto di partecipare, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio Direttivo.
Nei casi previsti dall'articolo 31, co. 1, del Codice del Terzo Settore, l'Organo di Controllo può esercitare anche la revisione legale dei conti. In tal caso tutti i revisori debbono essere iscritti nell'apposito registro.
L'Organo di Controllo ha diritto di accesso alla documentazione dell'Associazione rilevante ai fini dell'espletamento del proprio mandato. Può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e controllo e, a tal fine, può chiedere ai Consiglieri notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.
ART. 11 – Revisore Legale Unico
Il Revisore Legale Unico, qualora nominato, è eletto dall'Assemblea degli Associati e deve essere iscritto al registro dei revisori legali dei conti.
Il Revisore Legale Unico resta in carica per la durata del Consiglio Direttivo ed è rieleggibile.
Il Revisore Legale Unico ha il compito di esercitare la revisione legale dei conti.

Il Revisore Legale Unico trascrive le proprie attività di revisione e le sue relazioni nell'apposito libro dei verbali del Revisore Legale Unico, conservato nella sede dell'Associazione.
Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, il Revisore Legale Unico decade dall'incarico prima della scadenza del mandato, si provvede alla sua sostituzione tramite una nuova elezione da parte dell'Assemblea degli Associati.
Il Revisore Legale Unico deve essere indipendente ed esercitare la sua funzione in modo obiettivo ed imparziale. Egli non può ricoprire altre cariche all'interno dell'Associazione.
ART. 12 – Responsabilità degli Organi Sociali
Delle obbligazioni contratte dall'Associazione rispondono, oltre all'Associazione stessa, anche personalmente e solidalmente le persone che hanno agito in nome e per conto dell'Associazione.
Il Presidente, i Consiglieri, i componenti dell'Organo di Controllo e di Revisione (qualora nominati), rispondono nei confronti dell'ente, dei creditori sociali, dei fondatori, degli Associati e dei terzi, ai sensi delle disposizioni in tema di responsabilità nelle società per azioni, in quanto compatibili.
ART. 13 - Patrimonio
Il patrimonio dell'Associazione – comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi ed altre entrate comunque denominate – è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.
ART. 14 - Divieto di distribuzione degli utili
Ai fini di cui al precedente articolo 13, l'Associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque

denominate, ai propri Associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli Organi Associativi, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

ART. 15 - Risorse economiche

L'Associazione può trarre le risorse economiche, necessarie al suo funzionamento e allo svolgimento della propria attività, da fonti diverse, quali: quote associative, contributi pubblici e privati, donazioni e lasciti testamentari, rendite patrimoniali, proventi da attività di raccolta fondi nonché dalle attività diverse da quelle di interesse generale, di cui all'articolo 6 del Codice del Terzo Settore.

ART. 16 - Bilancio di esercizio

L'Associazione deve redigere il Bilancio di esercizio con decorrenza dal primo gennaio di ogni anno.

Esso è predisposto dall'Organo Amministrativo in ossequio a quanto disposto dall'articolo 13 e 87 del Codice del Terzo Settore e redatto secondo le linee guida sulla formazione e gli schemi puntuali da adottare previsti dal Decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, e con le indicazioni, le informazioni ed i documenti obbligatori a corredo dello stesso, come stabilito dai precedenti disposti normativi richiamati, e, ad ogni modo, in conformità a tutto quanto statuito dalla Legge in materia di Bilanci degli Enti del Terzo Settore in generale, nonché di quelli delle Associazioni di Promozione Sociale in particolare.

Il Bilancio di esercizio deve essere sottoposto ad approvazione da parte degli Associati entro il termine di 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce.

Al ricorrere di determinate condizioni o per necessità operative straordinarie il termine predetto può essere esteso a 150 giorni. Termine massimo questo al fine di consentire il tempestivo espletamento delle formalità di deposito del Bilancio

d'esercizio presso il Registro Unico Nazionale del Terzo settore, come meglio di seguito indicato.

Il Bilancio di esercizio dovrà essere depositato presso la sede dell'Associazione negli 8 (otto) giorni che precedono l'assemblea convocata per la sua approvazione ed ogni Associato, previa richiesta scritta, potrà prenderne visione.

L'Organo Amministrativo, entro i termini e con le modalità previsti dalla Legge, ad avvenuta approvazione provvede all'espletamento delle formalità di deposito del Bilancio di esercizio ed i suoi allegati presso il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore entro il 30 giugno di ogni anno.

Allorquando ne ricorrano gli obblighi di Legge, e comunque nel perseguimento dei principi assoluti dell'Associazione quali la trasparenza e la pubblicità verso gli Associati ed i terzi, il Bilancio di esercizio, le informazioni ed i documenti oggetto della delibera di approvazione, saranno pubblicati nel sito internet dell'Associazione, al opera dell'Organo Amministrativo, entro i 30 giorni successivi a quello di esecuzione del deposito presso il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.

ART. 17 - Bilancio Sociale e Informativa Sociale

Il Bilancio Sociale così definito, nonché la dovuta Informativa Sociale, viene redatto nei casi e modi previsti dall'articolo 14 del Codice del Terzo Settore, ed in osservanza di tutto quanto stabilito a tal proposito dal Decreto del Ministro del Lavoro e delle politiche sociali, quindi dalla normativa generale di riferimento.

ART. 18 - Libri Sociali e Registri

L'Associazione deve tenere i seguenti, appresso elencati, libri e registri, allorquando per taluni o per tutti ne sia prevista obbligatorietà ritratta dalle leggi e, comunque, dalle normative di riferimento:



- Libro degli Associati, tenuto a cura dell'Organo Amministrativo;	
- Registro dei Volontari, che svolgono la loro attività in modo non occasionale;	
- Libro delle Assemblee degli Associati, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura dell'Organo Amministrativo;	
- Libro delle Adunanze del Consiglio Direttivo, tenuto a cura dello stesso;	
- Libro delle Adunanze dell'Organo di Controllo, tenuto a cura dell'Organo medesimo, laddove eventualmente l'Organo stesso debba essere costituito, in ossequio alla normativa vigente;	
- Libro dei Verbali del Revisore Legale Unico, tenuto a cura dell'Organo medesimo, laddove eventualmente l'Organo stesso debba essere costituito, in ossequio alla normativa vigente;	
- Libro delle Adunanze degli eventuali altri Organi Associativi, tenuti sempre a cura dell'Organo cui essi si riferiscano.	
Gli Associati hanno diritto di esaminare i suddetti libri associativi, intendendo con ciò quelli dovuti, come stabilito dalle norme vigenti, conservati presso la sede legale, quali con diligenza e solerzia, debbano essere aggiornati a cura del nominato Segretario, o dell'Organo di Controllo o dal Revisore Legale Unico, e conservati a cura dell'Organo Amministrativo in generale.	
ART. 19 - Volontari	
I volontari sono persone che per loro libera scelta svolgono, per il tramite dell'Associazione, attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità.	
La loro attività deve essere svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.	

L'attività dei volontari non può essere retribuita in alcun modo, neppure dai beneficiari.	
Ai volontari possono essere rimborsate dall'Associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'Organo di Amministrazione. Sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario.	
Le spese sostenute dai volontari possono essere rimborsate nei limiti di quanto previsto dall'articolo 17 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n°117.	
La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'Associazione.	
ART. 20 - Lavoratori	
L'Associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri Associati, solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento delle attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità statutarie.	
In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al 50% del numero dei volontari, o al 5% del numero degli Associati.	
I volontari che prestano attività di volontariato sono assicurati per malattie, infortunio, e per la responsabilità civile verso i terzi ai sensi dell'articolo 18 del Codice del Terzo Settore.	
ART. 21 - Scioglimento e devoluzione del patrimonio residuo	
In caso di scioglimento dell'Associazione, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio regionale del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, da quando sarà operativo, e salva diversa destinazione imposta dalla Legge,	

ad altri Enti del Terzo Settore, o a fini medesimi di utilità sociale, nelle more della piena operatività del suddetto Ufficio.

L'Assemblea degli Associati provvede alla nomina di uno o più liquidatori preferibilmente scelti tra i propri Associati.

ART. 22 - Rinvio

Per quanto non è espressamente previsto dal presente Statuto, dagli eventuali Regolamenti interni e dalle deliberazioni degli Organi Associativi, si applica quanto previsto dal Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n° 117 (Codice del Terzo Settore) e successive modifiche e integrazioni, comunque in ossequio a quanto compatibilmente sancito dal vigente Codice Civile e dalla corrente normativa generale di riferimento.

Allegato A) - Come da delibera dell'Assemblea dei Soci del 21 luglio 2021.

Letto, approvato e sottoscritto il 21 luglio 2021

Il Consiglio Direttivo:

Presidente – Maria Antonietta Compagnoni

Vice-Presidente - Lianka Camerlengo

Segretario e Tesoriere - Marco Monaci

Consigliere - Paola Tofani

Consigliere - Giulia Monaci

Consigliere - Federica Palone

Consigliere - Mario Camerlengo

Maria Antonietta Compagnoni
Lianka Camerlengo
Marco Monaci
Paola Tofani
Giulia Monaci
Federica Palone
Mario Camerlengo

